



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

(Leggi 241/1990 – 328/2000 –L.R. 1/2004)

APPROVATO CON DCC N. 41 DEL 21.12.2010

MODIFICATO CON DCC N. 19 DEL 20.07.2015

ART. 1 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

ART. 2 SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, TURISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo, artistico, turistico e sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali.

2.2. Tipologia dell'intervento e modalità di presentazione delle domande

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo determinato a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro *una tantum* a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione di contributo ordinario dovrà essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo, compilando il modello di richiesta disponibile presso gli uffici comunali o sul sito web del Comune. In ogni caso la richiesta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi. In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dagli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e modalità, fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata:

da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;

da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

da copia semplice dello statuto e/o atto costitutivo dell'Ente richiedente, ove non già presentata.

2.3. Interventi ordinari

Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle richieste pervenute nei termini, la Giunta Comunale redige un piano di riparto dei contributi ordinari i nel rispetto dei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, tenendo conto:

- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- del rendiconto dell'attività svolta nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati a mezzo di mandato di pagamento entro 60 giorni dalla data di approvazione del riparto.

2.4. Interventi straordinari

La Giunta Comunale deciderà l'assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla richiesta, tenendo conto delle risorse disponibili nel bilancio e della rilevanza dell'iniziativa.

In caso di più richieste da parte della stesa associazione la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La erogazione del contributo verrà disposta dal Responsabile del servizio a conclusione della manifestazione/iniziativa, previa presentazione di un dettagliato rendiconto economico.

Qualora dal rendiconto finale della iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare superiore all'importo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto proporzionalmente.

2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili di proprietà da parte di Enti o associazioni di cui al precedente art. 2.1 per lo svolgimento delle proprie attività. In tal caso l'utilizzo costituisce vantaggio economico, da quantificarsi al momento della assegnazione. Per le utilizzazioni continuative in corso, la quantificazione del vantaggio economico verrà determinata entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, con rivalutazione annuale.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

ART. 3

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

Il regolamento disciplina alcuni interventi che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con il DPR 24/7/1977 n. 616, della legge 31/3/1998 n. 112 e della legge 18/8/2000 n. 267 e della legge 8/11/2000 n. 328 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.

Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui alla normativa speciale definita con i D.Lgs. 109/98 (integrata con DPCM 221/99, DPCM 305/99, DM 29/07/1999, con DPCM 242/2001 e successive modifiche ed integrazioni).

ART. 4

INTERVENTI E PRESTAZIONI

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune nel limite degli stanziamenti di bilancio interviene con:

- Contributi e/o agevolazioni a sostegno del nucleo familiare;
 - Aiuti di natura economica per sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati (tossicodipendenti, diversamente abili, ecc);
 - Aiuti di natura economica a carattere straordinario per:
- Erogazione di servizi primari (luce, gas, acqua) ed acquisto generi alimentari di prima necessità;
 - Trasporto di soggetti dializzati, diversamente abili e/o soggetti affetti da malattie e/o patologie che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati;
 - Trasporto di soggetti diversamente abili e/o affetti da patologie e/o malattie che richiedono terapie con frequenza non periodica;
 - Integrazione della retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di soggetti diversamente abili.
 - Contributo caparra per affitto immobile nel limite massimo di €. 900,00 e per una sola volta per nucleo;

Gli interventi di aiuto economico possono essere sostituiti da altre forme indirette di sussidio.

ART. 5

DESTINATARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Casale Corte Cerro da almeno n. 2(due) anni aventi un reddito ISEE inferiore o pari al minimo vitale. Particolari situazioni di nuclei con ISEE superiore, *ma con disagio sociale o socio-sanitario grave, potranno essere valutate dalla Giunta Comunale, previa approfondita relazione dell'assistente sociale.*

Il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento non costituisce diritto ad ottenere i benefici in quanto limite inderogabile è l'esistenza della disponibilità negli stanziamenti di bilancio.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, volta all'ottenimento di un intervento, di una prestazione o di una agevolazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, dovrà essere presentata all'Ufficio competente corredato dal modello I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente).

Nel caso di richiesta di contributo per luce e gas va dichiarato di aver presentato istanza per il bonus per l'energia elettrica e il gas. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare anche in corso d'anno, eventuali modifiche significative intervenute nella situazione economica inizialmente dichiarata. Per modificazioni significative si intendono:

Variazione quantitativa (numero dei componenti) e qualitativa (es. invalidità sopravvenuta) del nucleo familiare;

Variazione del reddito in misura maggiore o minore del 30% sul totale dichiarato e comunque in misura tale da comportare variazione ai fini dell'individuazione delle fasce ISEE di cui al presente regolamento;

Variazione del patrimonio mobiliare in misura tale da influire sulle fasce imponibili dichiarate;

Variazione della consistenza del patrimonio immobiliare o acquisizione di nuovo patrimonio immobiliare.

ART. 7 DEFINIZIONE DI MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il minimo vitale è determinato in € 4.533,33 e viene aggiornato annualmente con l'adeguamento agli indici ISTAT sul costo della vita.

ART. 8 CONTRIBUTI E/O AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO ECONOMICO DEL NUCLEO FAMILIARE RELATIVAMENTE ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Nel limite degli stanziamenti di bilancio verranno concessi contributi e/o agevolazioni a sostegno economico del nucleo familiare per:

- Spese atte a garantire l'esercizio del diritto allo studio per gli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie del Comune di Casale Corte Cerro concernenti i servizi comunali di refezione, trasporto, pre scuola e post scuola.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione ISEE.

In presenza di eventuali situazioni di grave difficoltà e/o disagio familiare e/o sociale del nucleo familiare segnalate e relazionate dai servizi sociali i richiedenti potranno beneficiare del contributo o dell'esenzione totale indipendentemente dal minimo vitale o dal numero di figli a carico.

In presenza di determinate situazioni psico-fisiche di minori (accertate da Struttura Ospedaliera, da soggetto pubblico qualificato o da soggetto privato qualificato e convenzionato e/o dall'assistente Sociale), l'Amministrazione Comunale, qualora si rendano necessari interventi e/o forme di assistenza/sostegno scolastico di particolare rilevanza economica (debitamente documentata), può intervenire compartecipando alle spese come segue:

- Max € 700,00 in presenza di ISEE inferiore al minimo vitale
- Max € 500,00 in presenza di ISEE da € 5.500,00 a € 8.000,00;
- Max € 300,00 in presenza di ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00;
- In presenza di ISEE pari o superiore a € 15.001,00 nessuna compartecipazione.

La somma massima di compartecipazione è riferita all'anno scolastico. L'entità della spesa è determinata dalla Giunta Comunale nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in rapporto alle spese sostenute e documentate dal richiedente.

L'importo del contributo sarà aggiornato annualmente con l'adeguamento agli indici ISTAT sul costo della vita.

ART. 9

AIUTO DI NATURA ECONOMICA PER REINSERIMENTO DI SOGGETTI EMARGINATI

Al fine di favorire la reintegrazione nel tessuto sociale di persone emarginate quali, tossicodipendenti, diversamente abili, ecc. la Giunta Comunale può intervenire con un ausilio finanziario mensile nella misura necessaria tenuto conto dei limiti degli stanziamenti di bilancio e per una durata non superiore ai sei mesi. Il sussidio può essere rinnovato alla scadenza dei sei mesi.

ART. 10

AIUTO DI NATURA ECONOMICA A CARATTERE STRAORDINARIO PER PERSONE CHE VERSINO IN STATO DI BISOGNO

Un aiuto di natura economica a carattere straordinario può essere concesso dalla Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per:

- Erogazione di servizi primari (luce, gas, acqua)
- Acquisto di generi alimentari di prima necessità.

L'aiuto economico sarà concesso solo a presentazione delle bollette inevase.

L'aiuto economico non sarà concesso per nuovi allacciamenti e/o allacciamenti di ripristino per interruzione del servizio dovuto a mancato pagamento delle utenze.

Al fine dell'ottenimento di aiuto economico a carattere straordinario, il richiedente dovrà allegare alla domanda la dichiarazione ISEE.

I benefici economici saranno concessi a coloro che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art.7 del presente regolamento e per un importo non superiore nel complesso a euro 1.000,00 annui.

L'importo del contributo sarà aggiornato annualmente con l'adeguamento agli indici ISTAT sul costo della vita.

L'ausilio finanziario di carattere straordinario potrà essere beneficiato anche da coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

L'attribuzione di vantaggi economici non esclude la fruizione agevolata o gratuita dei servizi.

ART. 11

TRASPORTO SOGGETTI DIALIZZATI, DIVERSAMENTE ABILI E/O SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE E/O PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE A CARATTERE CONTINUATIVO IN STRUTTURE E/O CENTRI SPECIALIZZATI

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- Soggetti sottoposti a trattamento dialitico;
- Soggetti diversamente abili;
- Soggetti affetti da malattie e/o patologie
- Soggetti che richiedono terapie a carattere continuativo in strutture e/o centri specializzati.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- la dichiarazione ISEE;
- idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere continuativo;
- idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute;
- certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di € 1.000,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito dall'art. 7 del presente regolamento.

Le soglie di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale sono così determinate:

- ISEE da € 5.500,00 a € 10.000,00 contributo annuo massimo di € 500,00
- ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 contributo annuo massimo di € 300,00
- In presenza di ISEE pari o superiore a € 15.001,00 nessun contributo

L'importo del contributo sarà aggiornato annualmente con l'adeguamento agli indici ISTAT sul costo della vita.

ART. 12

TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI E/O SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIE E/O PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE NON CONTINUATIVE IN STRUTTURE E/O CENTRI SPECIALIZZATI (TRASPORTI OCCASIONALI)

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può concedere aiuti di natura economica a favore di:

- Soggetti diversamente abili;
- Soggetti affetti da malattie e /o patologie
- Soggetti che richiedono terapie a carattere NON continuativo in strutture e/o centri specializzati (trasporti occasionali)

L'aiuto di natura economica è concesso sotto forma di contributo per il pagamento del servizio esperito da idonea organizzazione e/o associazione (es. croce Rossa Italiana, Croce Azzurra, ecc)

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- La dichiarazione ISEE;
- Idonea documentazione medica comprovante la patologia e/o malattia per cui necessitano terapie a carattere non continuativo;
- Idonea documentazione attestante le spese di trasporto sostenute;
- Certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune concede un contributo annuo massimo di € 300,00 a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 7 del presente regolamento.

L'unica soglia di contribuzione in presenza di ISEE superiore al minimo vitale è così determinata:

- ISEE da € 5.500,00 a € 8.000,00 contributo annuo massimo € 180,00

Qualora la spesa sostenuta annualmente dal richiedente risulti inferiore ai contributi massimi previsti dal presente regolamento, l'entità del contributo sarà rapportata all'effettiva spesa sostenuta e debitamente documentata.

L'importo del contributo sarà aggiornato annualmente con l'adeguamento agli indici ISTAT sul costo della vita.

ART. 13

INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI FREQUENZA IN STRUTTURE A CENTRO DIURNO A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

La Giunta Comunale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, può integrare la retta di frequenza in strutture a centro diurno a favore di persone diversamente abili.

L'integrazione della retta può avvenire anche mediante pagamento di una quota annua a carico dell'Ente per l'inserimento del soggetto residente in struttura; il Comune, a consuntivo, richiederà all'utente (o ad altro soggetto presente nel nucleo familiare o altro familiare qualora l'utente non sia in grado di provvedere autonomamente) il rimborso della quota di competenza calcolata con le modalità di cui al presente.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda:

- Dichiarazione ISEE;
- La certificazione di invalidità e/o accompagnamento rilasciata dalla competente ASL.

Il Comune provvede al pagamento dell'intera retta di frequenza a favore dei soggetti che presentano un ISEE inferiore al minimo vitale così come definito all'art. 7 del presente regolamento.

Per i soggetti che presentano un ISEE superiore al minimo vitale sono definite le seguenti soglie di compartecipazione alla spesa:

- ISEE da € 5.500,00 a € 8.000,00 a carico dell'Ente 60% della retta
- ISEE da € 8.001,00 a € 11.000,00 a carico dell'Ente 30% della retta
- Oltre 11.000,01 a totale carico dell'utente

Il Comune provvede all'integrazione della retta corrispondendo l'importo direttamente alla struttura, previa presentazione di idonea documentazione di spesa.

ART. 14 RECUPERO DEL CREDITO

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte le spese sostenute, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

L'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a € 5.000,00;

L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;

L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

ART. 15 PARENTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI EX ART. 433 C.C.

Al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'interesse del soggetto richiedente, i parenti obbligati agli alimenti ex art. 433 c.c. sono convocati allo scopo di assicurare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel fare fronte alle esigenze di carattere economico del richiedente.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che siano economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, rifiutino o ritardino il loro intervento, il Comune si attiverà in ogni caso, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato, mediante azione di rivalsa.

ART. 16
PUBBLICITÀ DI REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualunque momento.

ART. 17
RISERVATEZZA DATI PERSONALI

Qualora informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali.

Il trattamento dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili, è svolto nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le generalità degli assegnatari di contributi e benefici economici vengono inserite nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, tenuto e aggiornato annualmente da parte del Comune ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 118 e saranno rese pubbliche nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ART. 18
DECORRENZA

Le norme del presente regolamento si applicano a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del medesimo ed è abrogata ogni altra norma regolamentare precedente vigente in materia.